

Articolo 73 **EX ART. 72**

Risoluzione dei contratti

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità, **almeno nelle seguenti circostanze e** alle condizioni stabilite dal diritto nazionale applicabile, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, qualora:

- a) *il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 72;*
- b) *l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto;*

EMENDAMENTO. Dopo la parola: “all'articolo 57 “ **sopprimere la frase: “ , paragrafo 1, “ ...**
(a riguardo, vedi nostro emendamento –ARTICOLO 57bis-)

- c) *l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.*